SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 146

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 maggio 2008.

Manuale dei principi e regole contabili del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni.

08A03544

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008, n. **105**.

Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;

Atteso che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 13 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2006, con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici e al biennio 2006-2007 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, 27 marzo 2006 e 28 marzo 2007, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici e al biennio 2006-2007 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 18 marzo 2008 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato Nazionale dei Funzionari Prefettizi), S.N.A.DI.P. - CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi), CISL - FPS e AP - ASSOCIAZIONE PREFETTIZI;

Visto l'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

Art. 2.

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per gli aspetti giuridici ed è valido dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per gli aspetti economici.

2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.

Art. 3.

Vacanza contrattuale

1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale della carriera prefettizia è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all'articolo 20, comma 4. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

Art. 4.

Tempo di lavoro

1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

2. In considerazione della peculiarità delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo.

Art. 5.

Congedo ordinario

1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il biennio del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego.

2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

4. Il funzionario della carriera prefettizia che è stato assente ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto conserva il diritto alle ferie.

5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili. Il responsabile della struttura dovrà assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del funzionario interessato.

6. È obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in più periodi nel corso dell'anno.

7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.

10. Fermo restando il disposto di cui al comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario della carriera prefettizia per esigenze di servizio.

11. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al precedente comma 9.

12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.

13. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio è considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.

14. I funzionari della carriera prefettizia appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonché alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia è recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura.

Art. 6.

Assenze per malattia e motivi di salute

1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso.

2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che ne abbia fatto richiesta può essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sarà dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo, procederà con le modalità previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento è effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.

3. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera prefettizia, l'Amministrazione può disporre la cessazione del rapporto di lavoro.

4. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

5. Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, oppure terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 6, lettera *a)*.

6. Il trattamento economico spettante al funzionario della carriera prefettizia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, è il seguente:

a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, per i primi 9 mesi di assenza;

b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera *a)* per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera *a)* per gli ulteriori 6 mesi di assenza.

7. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il funzionario della carriera prefettizia è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del precedente comma 6 ed agli oneri riflessi relativi.

8. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile.

9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma precedente fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione.

10. In occasione delle assenze per malattia il funzionario della carriera prefettizia si attiene alle norme di comportamento che regolano la materia con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora ed alla produzione della relativa certificazione.

11. Per le assenze disciplinate dal presente articolo, la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

Art. 7.

Aspettativa per motivi personali e di famiglia

1. Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di fami-

glia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.

3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.

4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 6 del presente decreto.

5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.

6. È fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

7. Al funzionario di ruolo della carriera prefettizia che assume servizio presso altra pubblica amministrazione in quanto vincitore di pubblico concorso, è concesso, a domanda, un periodo di aspettativa della durata massima di sei mesi, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. Qualora, alla scadenza del sopraindicato periodo, il funzionario non riassuma servizio, senza giustificato motivo, ovvero opti per il nuovo impiego, viene dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 8.

Congedi parentali

1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e della paternità. Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia è determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

2. Ai funzionari della carriera prefettizia in congedo di maternità o di paternità ai sensi degli articoli 16, 17, commi 1 e 2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, nonché la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.

4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 2.

5. In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.

6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre.

7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.

8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 9.

Permessi per esigenze personali

1. Il funzionario della carriera prefettizia ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;

b) decesso o documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato o del convivente stabile o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui alla lettera *b)* del presente articolo il funzionario della

carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento della attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;

c) in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi;

d) documentati motivi personali entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.

2. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 5 del presente decreto.

3. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico del funzionario della carriera prefettizia.

4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresì diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.

Art. 10.

Misure a favore della mobilità

1. Ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modifiche ed integrazioni può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 è cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 11.

Reperibilità

1. In relazione alla necessità di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilità durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo.

2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilità sono individuati come segue:

a) Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, per le esigenze di cui al comma 1;

b) Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di:

1) Ufficio di Gabinetto;

2) Segreteria Speciale;

3) Ufficio-Stampa e Comunicazione;

4) Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari;

c) Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, per le esigenze di:

1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

d) Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le esigenze di:

1) Segreteria del Dipartimento - Ufficio I: Ufficio Affari generali;

2) Segreteria del Dipartimento - Ufficio II: Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione;

3) Direzione Centrale della Polizia Criminale - Ufficio II: Ufficio tecnico-giuridico e contenzioso;

4) Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera;

5) Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;

e) Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, per le esigenze di:

1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

2) Direzione Centrale per i Servizi Civili, per l'Immigrazione e Asilo;

f) Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per le esigenze di:

1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

g) Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, per le esigenze di:

1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento.

3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilità è assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2. I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato.

4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo di reperibilità in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Negli altri casi di effettiva presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 21.

6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalità applicative della reperibilità.

Art. 12.

Distacchi sindacali

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia è pari al numero di cinque e costituisce il massimo dei distacchi fruibili.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al comma 4 e verificati il rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, dà il proprio assenso. Qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta l'assenso è considerato acquisito. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il distacco è confermato salvo revoca. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca è comunicata al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adotta il relativo provvedimento.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente fissato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. Fino al limite massimo del 50 per cento, con arrotondamento all'unità del contingente assegnato a ciascuna organizzazione sindacale, i dirigenti sindacali di cui al comma 4, possono fruire dei distacchi sindacali anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione.

6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

7. Ai funzionari della carriera prefettizia che fruiscono del distacco per motivi sindacali compete la componente stipendiale di base e la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco. Ai predetti funzionari compete anche la retribuzione di risultato, nella misura minima prevista per la qualifica di appartenenza.

Art. 13.

Permessi sindacali

1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al comma 2 dell'articolo 12, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di novanta minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo alla medesima data e, per gli anni successivi, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la ripartizione di cui al comma 4.

3. Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia continuano, comunque, a fruire dei permessi sindacali pro-rata, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

4. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, previo accertamento del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali legittimate e sentite le medesime organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo

di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali e accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1º gennaio - 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto nell'anno precedente.

5. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 4, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione.

6. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Qualora sussistano motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti la fruizione del permesso sindacale. Il permesso si intende concesso qualora l'amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente, ossia prima della fruizione, che alla concessione dello stesso ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalità della struttura di riferimento.

7. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia e al funzionario responsabile della struttura.

8. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 30 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 5.

9. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'amministrazione può autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 8, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.

10. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti.

Art. 14.

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'organizzazione sindacale interessata comunica la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e la conferma sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia che adotta i provvedimenti consequenziali nel solo caso di revoca.

4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, possono fruire, con le modalità di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo 13, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonché alle riunioni degli organi collegiali statu-

tari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 13.

6. Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

Art. 15.

Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali

1. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 3, del presente decreto. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero delle trattenute per il contributo sindacale effettivamente operate tramite delega di cui è titolare il soggetto sindacale. Per le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia fornisce alle rispettive organizzazioni nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il predetto Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma a una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe, delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che a esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 3, è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui è stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e dell'articolo 14, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 3 e 4, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7. I funzionari responsabili delle strutture che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto previsto negli articoli 12, 13 e 14 sono responsabili personalmente.

Art. 16.

Tutela del dirigente sindacale

1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianità maturata. In ragione della peculiarità delle funzioni svolte e della particolarità dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario è conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso può, a domanda, essere tra-

sferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attività sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato è conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio.

3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 13, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio può essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

5. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività svolta in tale qualità, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 12 è effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

8. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

Art. 17.

Accordi decentrati

1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.

2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:

a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno;

b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 11, comma 5, in materia di reperibilità;

c) criteri generali per l'utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, nonché criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso;

d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni;

e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 22, comma 9, e all'articolo 23, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia;

f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 22, comma 9, e all'articolo 23, comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 22, comma 17.

3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:

a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 11, comma 6, in materia di reperibilità.

4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica è effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 18.

Copertura assicurativa

1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri:

a) totale copertura a garanzia della responsabilità civile, inerente le attività connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi;

b) estensione della copertura anche alle ulteriori attività che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio;

c) copertura degli oneri di patrocinio legale;

d) retroattività e ultrattività della copertura assicurativa;

e) previsione della possibilità per il dirigente di aumentare i massimali e «area dei rischi» coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.

Art. 19.

Struttura del trattamento economico

1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia è articolata nelle seguenti componenti:

a) stipendio tabellare;

b) retribuzione individuale di anzianità come risultante dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonché quella già in godimento alla data del 16 giugno 2000 per i funzionari della carriera prefettizia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;

d) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti.

2. Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneità di indirizzo, è riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.

Art. 20.

Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: € 87.445,00;

viceprefetto: € 57.446,00;

viceprefetto aggiunto: € 41.340,00.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: € 88.917,00;

viceprefetto: € 58.589,00;

viceprefetto aggiunto: € 42.163,00.

3. A decorrere dal 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: € 91.094,00;

viceprefetto: € 60.279,00;

viceprefetto aggiunto: € 43.377,00.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2007 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: € 91.247,00;

viceprefetto: € 60.396,00;

viceprefetto aggiunto: € 43.464,00.

5. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

Art. 21.

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) € 4,72 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per tredici mensilità;

b) € 51,43 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2007 al 30 dicembre 2007 per tredici mensilità;

c) € 55,91 lordi mensili pro capite dal 31 dicembre 2007 per tredici mensilità.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Art. 22.

Retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2006:

a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 22.685,00;

b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 12.855,00;

c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 6.729,00.

2. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 23.042,00;

b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 13.085,00;

c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 6.852,00.

3. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 1° febbraio 2007:

a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 23.571,00;

b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 13.425,00;

c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 7.032,00.

4. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 31 dicembre 2007:

a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 23.610,00;

b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 13.449,00;

c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 7.046,00.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *a)*: € 35.069,00;

b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *b)*: € 30.351,00;

c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *c)*: € 24.481,00;

d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *d)*: € 23.095,00;

e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *e)*: € 18.826,00;

f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *f)*: € 15.134,00;

g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *g)*: € 11.225,00.

6. A decorrere dal 27 marzo 2006 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *a)*: € 35.071,00;

b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *b)*: € 30.352,00;

c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *c)*: € 24.482,00;

d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *d)*: € 23.096,00;

e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *e)*: € 18.827,00;

f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *f)*: € 15.134,00;

g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *g)*: € 11.226,00.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *a)*: € 35.493,00;

b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *b)*: € 30.717,00;

c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *c)*: € 24.777,00;

d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *d)*: € 23.376,00;

e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *e)*: € 19.056,00;

f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *f)*: € 15.318,00;

g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *g)*: € 11.361,00.

8. A decorrere dal 1° febbraio 2007 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *a)*: € 36.118,00;

b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *b)*: € 31.258,00;

c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *c)*: € 25.213,00;

d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *d)*: € 23.791,00;

e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *e)*: € 19.397,00;

f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *f)*: € 15.590,00;

g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *g)*: € 11.561,00.

9. A decorrere dal 31 dicembre 2007 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *a)*: € 36.161,00;

b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *b)*: € 31.296,00;

c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *c)*: € 25.243,00;

d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *d)*: € 23.819,00;

e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *e)* : € 19.421,00;

f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *f)*: € 15.609,00;

g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *g)*: € 11.575,00.

10. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore, e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.

11. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere *b)*, *e)* e *g)* dei commi da 5 a 9, in relazione alle rispettive decorrenze e alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza.

12. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro è comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.

13. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003, l'amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

14. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione è rideterminata, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a decorrere dal 1° gennaio 2006:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): € 38.561,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): € 32.765,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): € 24.922,00.

15. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, la retribuzione di posizione è rideterminata, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a decorrere dal 27 marzo 2006:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): € 38.563,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): € 33.375,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): € 25.175,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): € 20.521,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): € 16.344,00;

a decorrere dal 1° gennaio 2007:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): € 39.031,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): € 33.780,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): € 25.476,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): € 20.772,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): € 16.544,00;

a decorrere dal 1° febbraio 2007:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): € 39.724,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): € 34.379,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): € 25.923,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): € 21.146,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): € 16.840,00;

a decorrere dal 31 dicembre 2007:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): € 39.772,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): € 34.421,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): € 25.968,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): € 21.172,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): € 16.860,00.

16. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera *e)*, del presente decreto.

17. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

Art. 23.

Retribuzione di risultato

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il Rappresentante dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, in relazione alle diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2006 e 2007, nel rispetto dei seguenti parametri:

a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;

b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;

c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.

2. La misura della retribuzione di risultato verrà definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 24.

Trattamento economico dei consiglieri

1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto è determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilità.

Art. 25.

Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 20 e 22 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 20 e 22 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 26.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 27.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 663.500 per l'anno 2006, in euro 7.222.000 per l'anno 2007 e in euro 7.853.500 a decorrere dall'anno 2008, si provvede: per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per l'anno 2007, quanto a euro 980.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 2.259.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quanto a euro 3.983.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a decorrere dall'anno 2008, quanto a euro 980.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 6.242.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quanto a euro 631.500 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

AMATO, *Ministro dell'interno*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 62

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riportano gli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266):

«Art. 26 *(Ambito di applicazione).* — 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5.

3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.

4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

«Art. 27 *(Delegazioni negoziali).* — 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.».

«Art. 29 *(Procedura di negoziazione).* — 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.».

— Il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 13 luglio 2006 reca l'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici ed al biennio 2006-2007 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, reca il «recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, reca il «recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, reca il «recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004 - 2005, riguardante il personale della carriera prefettizia».

— Si riporta il comma 184 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:

«184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

— Si riporta il comma 549 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«549. Le risorse previste dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.».

— Si riporta il comma 133 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

Nota all'art. 1:

— L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Gli articoli 26 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono riportati nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta l'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto *a)* del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto *b)* del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.».

— Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 5 *(Formazione iniziale)*. — 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.».

Nota all'art. 6:

— L'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note all'art. 5.

Nota all'art. 7:

— L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si riportano gli articoli 16, 17, 28, 32, 39, 47 e 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):

«Art. 16 *(Divieto di adibire al lavoro le donne)*. — 1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.».

«Art. 17 *(Estensione del divieto)*. — 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera *a)* del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.

«Art. 28 *(Congedo di paternità)*. — 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

«Art. 32 *(Congedo parentale)*. — 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».

«Art. 39 *(Riposi giornalieri della madre)*. — 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».

«Art. 47 *(Congedo per la malattia del figlio)*. — 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».

«Art. 56 *(Diritto al rientro e alla conservazione del posto)*. — 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4-*bis*. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Note all'art. 9:

— Si riporta l'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

«Art. 33 *(Agevolazioni)*. — 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.».

— L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Si riporta l'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

«Art. 1 *(Indennità di trasferimento)*. — 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.».

Nota all'art. 12 e 13:

— L'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

— L'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica).

«Art. 8 *(Contributi figurativi)*. — Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

Note all'art. 15:

— L'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.».

— Si riporta l'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego):

«Art. 16 *(Relazione al Parlamento)*. — Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.».

Nota all'art. 16:

— Si riportano gli articoli 7, 9, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 7 *(Progressione in carriera)*. — 1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'àmbito del corso di formazione iniziale di cui all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni.

2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*. Il corso di formazione si conclude con un esame finale a seguito del quale al funzionario è attribuito un punteggio espresso in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella qualifica di viceprefetto.

3. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono stabilite dal comitato direttivo della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attività di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'art. 17.».

«Art. 9 *(Nomina a prefetto)*. — 1. La nomina a prefetto è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico e nel rispetto della riserva per il personale della carriera prefettizia prevista dall'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio di amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e due tra i prefetti titolari di uno degli uffici territoriali del Governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con il decreto di costituzione è individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare di un ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.

3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'art. 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.

4. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

5. Restano ferme le disposizioni dell'art. 42 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Ai fini dell'applicazione della riserva nella nomina a prefetto prevista dal primo comma del suddetto articolo, la commissione consultiva di cui al comma 2 è costituita, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, dal capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da altro titolare di incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Sono indicati come membri supplenti il vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza e un prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza.».

«Art. 16 *(Valutazione annuale dei funzionari)*. — 1. Ai fini della valutazione annuale i funzionari della carriera prefettizia con la qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti, della progressione in carriera.

2. La relazione è presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo, al capo del dipartimento o dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, è inoltrata entro il 31 marzo alla commissione per la progressione in carriera, che formula al consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformità dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta può essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto.

4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31 marzo.

5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4.

6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale della retribuzione di risultato.».

«Art. 17 *(Commissione per la progressione in carriera)*. — 1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 16 e della progressione in carriera di cui all'art. 7, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno è istituita una commissione presieduta da un prefetto scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e composta da tre viceprefetti, due in servizio presso gli uffici territoriali del Governo ed uno presso gli uffici centrali, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di operatività della commissione, alla copertura dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si provvede con le modalità di cui all'art. 10, comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a componente della commissione esercita le funzioni vicarie presso un ufficio territoriale del Governo, si provvede mediante affidamento interinale dell'incarico ad altro viceprefetto.

2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore senza facoltà di voto, il capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, o un suo delegato.».

«Art. 18 *(Consiglio di amministrazione)*. — 1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera prefettizia, il consiglio di amministrazione di cui all'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è integrato dai prefetti titolari pro tempore di tre uffici territoriali del Governo, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilito il criterio di rotazione biennale, nei predetti àmbiti territoriali, degli uffici territoriali del Governo, i cui prefetti assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione, garantendo la presenza di due prefetti-commissari del Governo.».

Note all'art. 17:

— L'art. 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti normativi e retributivi), come modificato dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252 (Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139):

«Art. 20 *(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)*. — 1. A decorrere dall'anno 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

a) risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi;

b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennità prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'indennità di cui all'art. 43, comma 20, della stessa legge;

e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno;

f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovrà essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorità;

g) retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalità indicate nell'art. 19;

h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le risorse di cui alla lettera *i)* del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.

3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota, di regola, pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere *e)* ed *f)* che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».

— Si riporta l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252 (Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139):

«Art. 15 *(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)*. — 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) € 139,63 pro capite per tredici mensilità per l'anno 2002;

b) € 249,70 pro capite per tredici mensilità per l'anno 2003.

2. All'art. 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: «una quota pari al venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento».

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».

— Si riporta l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139):

«Art. 5 *(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)*. — 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) € 60,22 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilità;

b) € 167,58 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilità;

c) € 177,22 lordi mensili pro capite dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilità.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».

— Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia):

«Art. 2 *(Incremento del fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293)*. — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, la quota parte delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinata al personale della carriera prefettizia, quantificata in euro 758.000 lordo/dipendente, confluisce nel fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di due terzi ad incentivare ulteriormente la mobilità di sede, disposta per le esigenze dell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. In sede di accordi decentrati a livello centrale, saranno fissati i criteri, le modalità di determinazione dell'incentivo, nonché le forme di pubblicità delle procedure di mobilità. La restante parte delle risorse disponibili sarà utilizzata anche per le finalità di cui all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.

3. Le somme eventualmente non utilizzate rimangono nella disponibilità del fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.».

— La legge 12 giugno 1990, n. 146, reca «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.».

— L'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 18:

— Si riporta l'art. 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 22 *(Copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile).* — 1. L'amministrazione dell'interno garantisce, nei riguardi dei funzionari prefettizi, la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera e all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del comma 1 si provvede destinando una aliquota percentuale dei compensi corrisposti al personale della carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi di commissario presso gli enti locali, di commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di commissario straordinario ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, di componente del comitato regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni, nonché dei compensi attribuiti ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il funzionario prefettizio presta servizio o su designazione della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti con il procedimento negoziale di cui al capo II, stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento.

4. I soggetti tenuti alla corresponsione del compenso detraggono dall'importo complessivamente dovuto la quota parte corrispondente all'aliquota percentuale di cui al comma 3 e provvedono a versarla direttamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile.

5. Le somme che, alla fine di ciascun esercizio finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono nel fondo di cui all'art. 32.

6. Ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali è assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

Note all'art. 19:

— Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316:

«Art. 19 *(Retribuzione individuale di anzianità).* — 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.

3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art. 20, secondo le modalità indicate dal comma 4.

4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei funzionari prefettizi cessati, valutato in relazione al numero di mensilità residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilità le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo è rapportato ad anno.».

— Si riporta l'art. 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 34 *(Inquadramenti nelle qualifiche).* — 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, il personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato come segue:

a) i prefetti di prima classe ed i prefetti sono inquadrati nella qualifica di prefetto;

b) i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto;

c) i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i consiglieri di prefettura nonché i vice consiglieri di prefettura sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati, espletate le operazioni di scrutinio per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999, secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.

3. Il personale di cui al comma 1, lettera *c)*, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità maturata.

4. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano anche al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permane in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

5. La rideterminazione del trattamento economico corrisposto al personale della carriera prefettizia alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle qualifiche di provenienza, è rimessa alla prima applicazione del procedimento negoziale ai sensi dell'art. 39.».

Note all'art. 20:

— Si riporta l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi).

«Art. 18 *(Indennità integrativa speciale).* — 1. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennità integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia è determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

Prefetto	L.	17.498.000
Viceprefetto	”	16.006.000
Viceprefetto aggiunto	”	12.860.000».

— Si riporta l'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):

«Art. 2 *(Armonizzazione).* — 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».

Nota all'art. 21:

— L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, è riportato nelle note all'art. 17.

Nota all'art. 22:

— Si riportano gli articoli 10, 20 e 25 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 10 *(Individuazione dei posti di funzione)*. — 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.».

«Art. 20 *(Retribuzione di posizione)*. — 1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati, è attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.

3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate più posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.».

«Art. 25 *(Comando e collocamento fuori ruolo)*. — 1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unità, presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorità indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dalle relative disposizioni di attuazione.

2. Al personale della carriera prefettizia possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato con le modalità di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, entro il limite massimo di dieci unità, incarichi di direttore generale negli enti locali ai sensi dell'art. 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la durata dell'incarico il funzionario è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8, fermi restando i requisiti minimi di servizio previsti per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, il servizio prestato a norma dei commi 1 e 2 è equiparato a quello prestato in posizione funzionale analoga presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno. Ai medesimi fini, il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica presso altre amministrazioni è equiparato a quello prestato presso i corrispondenti uffici dell'amministrazione dell'interno, fermi restando i suddetti requisiti minimi di servizio.».

Nota all'art. 23:

— Si riporta l'art. 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 21 *(Retribuzione di risultato)*. — 1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

a) per i prefetti dal Ministro dell'interno;

b) per i funzionari preposti agli uffici individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1, rispettivamente, dal capo dell'ufficio di diretta collaborazione del Ministro, dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo.».

Nota all'art. 24:

— Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 4 *(Accesso alla carriera)*. — 1. Alla carriera prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per la nomina a prefetto.

2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresì, stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.

3. Per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Nel concorso il dieci per cento dei posti è riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.

5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 5.».

Nota all'art. 25:

— Si riporta l'art. 2122 del codice civile:

«Art. 2122 *(Indennità in caso di morte)*. — In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

Nota all'art. 27:

— L'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono riportati nelle note alle premesse.

08G0121

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro di Caridà e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 16 aprile 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 26219/W/Area II del 17 aprile 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace.

Roma, 19 maggio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A04041

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2008.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007 con il quale è prorogato, da ultimo fino al 30 aprile 2008, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale», la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2005, n. 3447, nonché l'ulteriore ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2006, n. 3491;

Vista, inoltre, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006, n. 3552 che, in particolare, ha attribuito al Commissario delegato competenze esclusive per le attività di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e l'approvazione

dei relativi progetti del territorio dei nove comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005;

Considerato che si rende necessario assicurare il completamento degli interventi ancora in corso di realizzazione posti in essere dal Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza socio-economico-ambientale finalizzati all'avvio della fase di bonifica;

Considerata, inoltre, l'occorrenza di dare corso agli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441/2005 con la definizione del Secondo Modulo del Piano degli interventi per i contributi e gli indennizzi a favore dei soggetti interessati;

Tenuto conto, altresì, dell'esigenza di garantire la continuità delle azioni sulle quali si sono favorevolmente pronunciate le Conferenze dei servizi del 19 aprile 2007, del 25 settembre 2007 e del 18 marzo 2008;

Vista le note del 4 e del 29 aprile 2008 con le quali il Presidente della regione Lazio - Commissario delegato ed il Soggetto Attuatore hanno richiesto la proroga dello stato di emergenza in considerazione che gli interventi predisposti per fronteggiare il grave inquinamento che interessa i nove comuni del bacino del fiume Sacco sono tuttora in corso e che, quindi, la situazione di criticità non può ritenersi conclusa;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire l'esercizio dell'azione di carattere straordinario e derogatorio finalizzata al definitivo superamento del predetto contesto emergenziale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 ottobre 2008, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04043

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», in Cittanova.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB n. 94 del 2 aprile 2007 con il quale la cooperativa «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cittanova (Reggio Calabria), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Campisi Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 519 del 25 settembre 2007 con il quale il dott. Fernando Caldiero è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa in sostituzione del rag. Campisi Francesco;

Vista la nota pervenuta in data 15 novembre 2007, con la quale il dott. Fernando Caldiero rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabio Mulonia, nato a Reggio Calabria il 21 maggio 1962, con studio in Reggio Calabria, via Giuseppe Mercalli n. 28, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cittanova (Reggio Calabria), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale GAB. n. 94 del 2 aprile 2007, in sostituzione del dott. Fernando Caldiero, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03981

DECRETO 7 aprile 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agri-Kiwi-Sud - Società cooperativa a r.l.», in Rizziconi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB n. 112 del 2 aprile 2007 con il quale la cooperativa «Agri-Kiwi-Sud - Società cooperativa a r.l.» con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Campisi Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 518 del 25 settembre 2007 con il quale il dott. Fernando Caldiero è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Campisi Francesco, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 30 gennaio 2008, con la quale il dott. Fernando Caldiero rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carmelo Verdiglione, nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 1° dicembre 1965, con studio in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), viale delle Rimembranze n. 38, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agri-Kiwi-Sud - Società cooperativa a r.l.» con sede in Rizziconi Reggio Calabria), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale GAB n. 112 del 2 aprile 2007, in sostituzione del dott. Fernando Caldiero, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03971

DECRETO 5 maggio 2008.

Determinazione, per l'anno 2007 e 2008, del contributo annuale da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 115 del predetto codice, concernente il «Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione»;

Visto in particolare il comma 3, secondo periodo, del predetto art. 115, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'ISVAP e il Comitato di gestione del predetto Fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;

Vista la nota n. 02/08/000350 del 1° aprile 2008, con la quale l'ISVAP, avendo acquisito anche le valutazioni al riguardo espresse dal precedente Comitato di gestione del Fondo già costituito presso l'ISVAP medesimo, ha comunicato di ritenere che l'ammontare del contributo a carico dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, considerate le ampie disponibilità del Fondo, possa essere fissato, per l'anno 2007, nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai medesimi mediatori nell'anno 2006, e, per l'anno 2008, nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dagli stessi nel corso dell'anno 2007;

Considerato che nelle more dell'adozione del regolamento recante le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti d'intervento di cui al comma 3, primo periodo del suddetto art. 115 del codice delle assicurazioni private, e nelle more della costituzione e nomina del nuovo Comitato di gestione di cui al comma 2 del medesimo art. 115, occorre comunque determinare con urgenza la misura del contributo per gli anni 2007 e 2008 e il termine per il relativo versamento;

Tenuto conto che di eventuali successive valutazioni del predetto nuovo Comitato di gestione potrà tenersi conto per l'anno 2009 disponendo eventuali conguagli o compensazioni in occasione della determinazione del contributo per l'anno 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione per l'anno 2007, è fissato nella misura dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2006.

2. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione per l'anno 2008, è fissato nella misura

dello 0,10% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2007.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuati entro il 31 luglio 2008. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante distintamente le provvigioni acquisite nel corso degli anni 2006 e 2007.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

Il Vice Ministro: D'ANTONI

08A04040

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Glitter».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 5 giugno 2005 dall'Impresa Chemia S.p.a. con sede legale in s.s. n. 255 km 46 - S. Agostino (Ferrara), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Glitter»;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: «Nicosulfuron»;

Vista la nota dell'ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 17 gennaio 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa Chemia S.p.a. - s.s. n. 255 km 46 - S. Agostino (Ferrara);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Chemia S.p.a. con sede legale in s.s. n. 255 km 46 - S. Agostino (Ferrara), è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario - pericoloso per l'ambiente denominato GLITTER, con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Chemia S.p.a. - s.s. n. 255 km 46 - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12647.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 16 aprile 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

GLITTER

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n°

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Chemia spa

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Stabilimenti di produzione:
Chemia S.p.A. – S.S. 255 Km 46 – 44040 S. Agostino (Fe)

Contenuto netto : ml 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 500; litri 1 – 5 – 10 – 20 - 25

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
GLITTER è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS

- **INFESTANTI SENSIBILI**
  - Graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium spp. (Loglio), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
  - Dicotiledoni : Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia antemisifolia (Ambrosia), Ammi majus. (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria), Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno), Stellaria media (Centocchio).

- **INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI**
  - Graminacee: Panicum spp. (Panico), Digitaria sanguinalis (Sanguinella).
  - Dicotiledoni: Datura stramonium (Stramonio), Helianthus tuberosus (Topinambur), Phitolacca americana (Fitolacca), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Solanum nigrum (Erba morella), Xanthium spp. (Lappola).

MODALITÀ D'IMPIEGO
GLITTER si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
GLITTER si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
GLITTER si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

1+0,5 l/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

Per completare l'azione di GLITTER su infestanti sensibili o mediamente resistenti (Abutilon theophrasti, Chenopodium spp.) si consiglia la miscela con prodotti specifici Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.

Avvertenze:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Terbufos e Forate distribuiti in precedenza all'applicazione di GLITTER possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di Teflutrin, Carbosulfan e Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con GLITTER è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:
- Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
- Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
- Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
- Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Nocivo per gli organismi acquatici.

- PROTEGGERE DAL FREDDO
- AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

GLITTER

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n°

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Colormulanti q.b.a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Stabilimenti di produzione: Chemia S.p.A. – S.S. 255 Km 46 – 44040 S. Agostino (Fe)

Contenuto netto : ml 50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

08A03996

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio-decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 giugno 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 58.515 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 giugno 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centosessantacinque giorni con scadenza 28 novembre 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà

dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale inter-

bancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 giugno 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04085

DECRETO 6 giugno 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 giugno 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 58.515 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 giugno 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati B.O.T.) a 364 giorni con scadenza 15 giugno 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà

dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I B.O.T. sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 giugno 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04086

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 aprile 2008.

Determinazione del costo medio orario dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera *g* del provvedimento suddetto che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2007, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale a valere dai mesi di giugno 2006 e aprile 2007;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, distintamente per operai e impiegati, a valere da gennaio 2008 e luglio 2008, per intervenuti aumenti contrattuali;

Esaminato il rinnovo economico del 17 dicembre 2007, relativo ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, stipulati il 17 dicembre 2007 tra FISEAUIL e FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL e il 15 gennaio 2008 tra AUIL e UGL Tessili;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di gennaio 2008 e luglio 2008 è determinato, distintamente per operai e impiegati nelle allegate tabelle.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a :

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2008

Il Ministro: DAMIANO

ALLEGATO

COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE (CCNL 17.12.2007)

NAZIONALE **OPERAI** **GENNAIO 2008**

	Area professionale operativa			Area professionale qualificata		
	Base	Centrato	Consolidato	Base	Centrato	Consolidato
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	13.301,52	14.945,76	15.640,20	15.900,00	16.471,08	17.498,16
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	161,04	167,28	173,52	192,00	198,24	198,24
UNA TANTUM (1.1.2008-30.6.2009)	108,40	124,66	133,33	133,33	147,43	171,27
TOTALE "A"	**13.571**	**15.238**	**15.947**	**16.225**	**16.817**	**17.868**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	155,64	174,72	182,82	186,03	192,71	204,58
Tredicesima mensilita'	1.121,88	1.259,42	1.317,81	1.341,00	1.389,11	1.474,70
TOTALE "B"	**1.277,52**	**1.434,14**	**1.500,63**	**1.527,03**	**1.581,82**	**1.679,28**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (31,19%)	4.631,24	5.199,95	5.441,93	5.536,96	5.738,51	6.096,70
Inail (3,1%)	460,30	516,83	540,88	550,32	570,36	605,96
EBN-art.4ccnl (0,1%)	14,85	16,67	17,45	17,75	18,40	19,55
TOTALE "C"	**5.106,39**	**5.733,45**	**6.000,26**	**6.105,03**	**6.327,27**	**6.722,21**
Trattamento fine rapporto	1.091,86	1.225,72	1.282,54	1.305,11	1.351,94	1.435,24
Rivalutazione T.F.R.(3,485981%)	152,25	170,91	178,84	181,98	188,51	200,13
Fondo di Previdenza complementare (adesione al 35%)	51,21	57,54	60,21	61,22	63,41	67,37
Fondo sanitario grandi rischi	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40
COSTO MEDIO ANNUO	**21.342,59**	**23.951,86**	**25.061,93**	**25.498,11**	**26.422,10**	**28.064,30**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.130,91**	**1.269,81**	**1.328,92**	**1.352,11**	**1.401,40**	**1.488,97**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**6,54**	**7,34**	**7,68**	**7,82**	**8,10**	**8,61**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,21**	**14,82**	**15,51**	**15,78**	**16,35**	**17,37**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,50	0,57	0,59	0,60	0,62	0,66
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,14	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18
TOTALE INCIDENZE	**0,64**	**0,73**	**0,75**	**0,77**	**0,79**	**0,84**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	**13,85**	**15,55**	**16,26**	**16,55**	**17,14**	**18,21**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (1)	**13,57**	**15,24**	**15,96**	**16,24**	**16,82**	**17,88**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (1)	**13,43**	**15,10**	**15,82**	**16,10**	**16,68**	**17,74**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (2)	**13,66**	**15,34**	**16,07**	**16,35**	**16,95**	**18,02**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (2)	**13,48**	**15,16**	**15,89**	**16,18**	**16,77**	**17,84**

ORARIO DI LAVORO	
Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

NOTA: Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc.) é di 200,00 euro per lavoratore.

(1) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(2) Ai sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dell'1%.

NAZIONALE **IMPIEGATI** **GENNAIO 2008**

	Area professionale qualificata			Area professionale tecnico e gestionale			Area prof.le Direttiva e Gestionale
A-Elementi retributivi annui	Base	Centrato	Consolidato	Base	Centrato	Consolidato	Centrato
Retribuzione tabellare	15.900,00	16.471,08	17.498,16	18.210,84	19.840,08	22.116,12	22.116,12
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	173,52	192,00	198,24	198,24	235,44	285,12	285,12
Indennità di funzione							991,56
UNA TANTUM (1.1.2008-30.6.2009)	133,33	147,43	171,27	174,53	210,30	269,92	269,92
TOTALE "A"	**16.206,85**	**16.810,51**	**17.867,67**	**18.583,61**	**20.285,82**	**22.671,16**	**23.662,72**
B-Oneri aggiuntivi							
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	182,65	189,35	201,10	209,19	228,13	254,56	265,83
Tredicesima mensilita'	1.339,46	1.388,59	1.474,70	1.534,09	1.672,96	1.866,77	1.949,40
TOTALE "B"	**1.522,11**	**1.577,94**	**1.675,80**	**1.743,28**	**1.901,09**	**2.121,33**	**2.215,23**
C-Oneri previd. e assist.							
Inps (28,97%)	5.136,08	5.327,13	5.661,74	5.888,70	6.427,55	7.182,38	7.496,84
Inail (0,404%)	71,63	74,29	78,96	82,12	89,64	100,16	104,55
EBN-art.4ccnl (0,1%)	17,73	18,39	19,54	20,33	22,19	24,79	25,88
TOTALE "C"	**5.225,44**	**5.419,81**	**5.760,24**	**5.991,15**	**6.539,38**	**7.307,33**	**7.627,27**
Trattamento fine rapporto	1.303,38	1.351,19	1.434,98	1.492,77	1.627,90	1.816,49	1.896,89
Rivalutazione T.F.R.(3,485981%)	181,74	188,41	200,09	208,15	226,99	253,29	264,50
Fondo di Previdenza complementare (adesione al 35%)	61,22	63,41	67,37	70,11	76,38	85,15	85,15
Fondo sanitario grandi rischi	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40
TOTALE COSTO ANNUO	**24.593,14**	**25.503,67**	**27.098,55**	**28.181,47**	**30.749,96**	**34.347,15**	**35.844,15**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.350,57**	**1.400,88**	**1.488,97**	**1.548,63**	**1.690,49**	**1.889,26**	**1.971,89**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**7,81**	**8,10**	**8,61**	**8,95**	**9,77**	**10,92**	**11,40**
COSTO MEDIO ORARIO	**15,22**	**15,78**	**16,77**	**17,44**	**19,03**	**21,25**	**22,18**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,59	0,61	0,65	0,68	0,74	0,83	0,86
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,23	0,24
TOTALE INCIDENZE	**0,75**	**0,78**	**0,83**	**0,87**	**0,94**	**1,06**	**1,10**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	**15,97**	**16,56**	**17,60**	**18,31**	**19,97**	**22,31**	**23,28**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (1)	**15,75**	**16,33**	**17,37**	**18,07**	**19,73**	**22,05**	**23,01**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (1)	**15,61**	**16,19**	**17,23**	**17,93**	**19,59**	**21,90**	**22,87**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (2)	**15,86**	**16,45**	**17,50**	**18,21**	**19,89**	**22,23**	**23,20**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (2)	**15,69**	**16,27**	**17,32**	**18,03**	**19,71**	**22,05**	**23,02**

ORARIO DI LAVORO	
Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate cosi suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

NOTA: Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc.) é di 100,00 euro per lavoratore.

(1)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(2) Ai sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dell'1%.

NAZIONALE **OPERAI** **LUGLIO 2008**

	Area professionale operativa			Area professionale qualificata		
	Base	Centrato	Consolidato	Base	Centrato	Consolidato
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	13.447,92	15.338,40	16.060,20	16.320,00	16.935,48	18.037,68
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	161,04	167,28	173,52	192,00	198,24	198,24
UNA TANTUM (1.1.2008-30.6.2009)	108,40	124,66	133,33	133,33	147,43	171,27
TOTALE "A"	**13.717**	**15.630**	**16.367**	**16.645**	**17.281**	**18.407**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	157,33	179,26	187,67	190,89	198,08	210,82
Tredicesima mensilita'	1.134,08	1.292,14	1.352,81	1.376,00	1.427,81	1.519,66
TOTALE "B"	**1.291,41**	**1.471,40**	**1.540,48**	**1.566,89**	**1.625,89**	**1.730,48**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (31,19%)	4.681,24	5.334,03	5.585,36	5.680,39	5.897,10	6.280,94
Inail (3,1%)	465,27	530,15	555,13	564,58	586,12	624,27
EBN-art.4ccnl (0,1%)	15,01	17,10	17,91	18,21	18,91	20,14
TOTALE "C"	**5.161,52**	**5.881,28**	**6.158,40**	**6.263,18**	**6.502,13**	**6.925,35**
Trattamento fine rapporto	1.103,73	1.257,56	1.316,61	1.339,18	1.389,60	1.478,99
Rivalutazione T.F.R.(3,485981%)	153,90	175,35	183,59	186,73	193,76	206,23
Fondo di Previdenza complementare (adesione al 35%)	51,77	59,05	61,83	62,83	65,20	69,45
Fondo sanitario grandi rischi	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40
COSTO MEDIO ANNUO	**21.572,09**	**24.567,38**	**25.720,37**	**26.156,55**	**27.150,12**	**28.910,09**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.143,11**	**1.302,53**	**1.363,92**	**1.387,11**	**1.440,10**	**1.533,93**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**6,61**	**7,53**	**7,88**	**8,02**	**8,32**	**8,87**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,35**	**15,20**	**15,92**	**16,19**	**16,80**	**17,89**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,51	0,58	0,61	0,62	0,64	0,68
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,14	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19
TOTALE INCIDENZE	**0,65**	**0,74**	**0,78**	**0,79**	**0,82**	**0,87**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	**14,00**	**15,94**	**16,70**	**16,98**	**17,62**	**18,76**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (1)	**13,72**	**15,63**	**16,38**	**16,66**	**17,30**	**18,43**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (1)	**13,57**	**15,49**	**16,24**	**16,52**	**17,16**	**18,29**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (2)	**13,81**	**15,75**	**16,49**	**16,78**	**17,42**	**18,57**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (2)	**13,63**	**15,57**	**16,32**	**16,60**	**17,25**	**18,39**

ORARIO DI LAVORO	
Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

NOTA: Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc.) é di 200,00 euro per lavoratore.

(1) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(2) Ai sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dell'1%.

NAZIONALE **IMPIEGATI** **LUGLIO 2008**

A-Elementi retributivi annui	Area professionale qualificata			Area professionale tecnico e gestionale			Area prof.le Direttiva e Gestionale
	Base	Centrato	Consolidato	Base	Centrato	Consolidato	Centrato
Retribuzione tabellare	16.320,00	16.935,48	18.037,68	18.760,56	20.502,48	22.966,44	22.966,44
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	173,52	192,00	198,24	198,24	235,44	285,12	285,12
Indennità di funzione							991,56
UNA TANTUM (1.1.2008-30.6.2009)	133,33	147,43	171,27	174,53	210,30	269,92	269,92
TOTALE "A"	**16.626,85**	**17.274,91**	**18.407,19**	**19.133,33**	**20.948,22**	**23.521,48**	**24.513,04**
B-Oneri aggiuntivi							
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	187,43	194,63	207,23	215,44	235,66	264,22	275,49
Tredicesima mensilita'	1.374,46	1.427,29	1.519,66	1.579,90	1.728,16	1.937,63	2.020,26
TOTALE "B"	**1.561,89**	**1.621,92**	**1.726,89**	**1.795,34**	**1.963,82**	**2.201,85**	**2.295,75**
C-Oneri previd. e assist.							
Inps (28,97%)	5.269,28	5.474,41	5.832,84	6.063,03	6.637,62	7.452,05	7.766,51
Inail (0,404%)	73,48	76,34	81,34	84,55	92,56	103,92	108,31
EBN-art.4ccnl (0,1%)	18,19	18,90	20,13	20,93	22,91	25,72	26,81
TOTALE "C"	**5.360,95**	**5.569,65**	**5.934,31**	**6.168,51**	**6.753,09**	**7.581,69**	**7.901,63**
Trattamento fine rapporto	1.337,44	1.388,84	1.478,73	1.537,34	1.681,61	1.885,44	1.965,84
Rivalutazione T.F.R.(3,485981%)	186,49	193,66	206,19	214,37	234,48	262,90	274,12
Fondo di Previdenza complementare (adesione al 35%)	62,83	65,20	69,45	72,23	78,93	88,42	88,42
Fondo sanitario grandi rischi	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40
TOTALE COSTO ANNUO	**25.228,85**	**26.206,58**	**27.916,16**	**29.013,51**	**31.752,55**	**35.634,19**	**37.131,20**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.385,57**	**1.439,58**	**1.533,93**	**1.594,44**	**1.745,69**	**1.960,12**	**2.042,75**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**8,01**	**8,32**	**8,87**	**9,22**	**10,09**	**11,33**	**11,81**
COSTO MEDIO ORARIO	**15,61**	**16,22**	**17,27**	**17,95**	**19,65**	**22,05**	**22,98**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,61	0,63	0,67	0,70	0,76	0,86	0,89
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,17	0,17	0,18	0,19	0,21	0,24	0,24
TOTALE INCIDENZE	**0,78**	**0,80**	**0,85**	**0,89**	**0,97**	**1,10**	**1,13**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	**16,39**	**17,02**	**18,12**	**18,84**	**20,62**	**23,15**	**24,11**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (1)	**16,15**	**16,79**	**17,89**	**18,60**	**20,38**	**22,88**	**23,85**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (1)	**16,01**	**16,65**	**17,75**	**18,46**	**20,24**	**22,74**	**23,70**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (2)	**16,28**	**16,91**	**18,03**	**18,75**	**20,53**	**23,07**	**24,04**
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (2)	**16,10**	**16,74**	**17,85**	**18,58**	**20,35**	**22,89**	**23,86**

ORARIO DI LAVORO	
Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

NOTA: Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc.) é di 100,00 euro per lavoratore.

(1)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(2) Ai sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dell'1%.

08A04004

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 marzo 2008.

Ammissione di progetti di ricerca ai benefici ed alle agevolazioni di cui all'articolo 11 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 17 gennaio 2008;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei Conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 3/7

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Alberto PAOLUZZI, Antonio DI CARLO, Università degli Studi Roma Tre, Theorematica SpA, Invent Sas.
- **Protocollo N.** 9262 del 17/09/2007
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Sistemi Intelligenti per la Sicurezza delle Infrastrutture Critiche - SINSIC
  - **Inizio:** 09/01/2008
  - **Durata Mesi:** 24
- **Costituenda Società:** TRS - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione :** PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 17/09/2007

- **Costo Totale ammesso** € 998.630,00
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € 765.460,00
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** € 233.170,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 765.460,00	€ 233.170,00	€ 998.630,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 765.460,00	€ 233.170,00	€ 998.630,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

10%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a €	516.456,90

Art. 2.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 516.456,90 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2006 di cui alle premesse:

sezione area nazionale: € 516.456,90.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 13

08A03982

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 27 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli dell'Ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA BASILICATA

In base alle attribuzioni conferitele dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Decreta

il mancato funzionamento, in data 28 maggio 2008, dell'Ufficio ACI-PRA di Potenza.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla nota del 23 maggio 2008 UP PZ/000754/08 dell'Ufficio ACI-PRA di Potenza che segnalava che gli sportelli dell'Ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo, sarebbero rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata in data 28 maggio 2008 per lo svolgimento di assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Potenza, con nota del 27 maggio n. 5040, ha preso atto dell'accadimento, ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 27 maggio 2008

Il direttore regionale: GUARINO

08A03968

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Pistoia - sezione staccata di Pescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Pistoia - sezione staccata di Pescia - per i giorni 5 e 6 maggio 2008.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell' 8 aprile 2008 il decreto 18 marzo 2008 «Attivazione della nuova automazione presso le sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme (Ufficio provinciale di Alessandria) e Pescia (Ufficio provinciale di Pistoia)» a decorrere dal 7 maggio 2008. Questa attivazione ha comportato la chiusura per le intere giornate del 5 e del 6 maggio 2008. La situazione richiede di essere regolarizzata e il Direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Pistoia in data 7 maggio 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'Ufficio; la suddetta attivazione può essere considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 314 del 19 maggio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio del 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 20 maggio 2008

Il direttore regionale: ANGIÒ

08A03970

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 19 maggio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Carlo Garavaglia, Console onorario del Granducato di Lussemburgo, in Milano».

08A03980

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 30 maggio, 2 giugno 3 giugno e 4 giugno 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,5508
Yen	163,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,088
Corona danese	7,4588
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78600
Fiorino ungherese	241,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7013
Zloty polacco	3,3749
Nuovo leu romeno	3,6256
Corona svedese	9,3280
Corona slovacca	30,280
Franco svizzero	1,6276
Corona islandese	115,53
Corona norvegese	7,9080
Kuna croata	7,2498
Rublo russo	36,8000
Nuova lira turca	1,8834
Dollaro australiano	1,6212
Real brasiliano	2,5391
Dollaro canadese	1,5382
Yuan cinese	10,7657
Dollaro di Hong Kong	12,1049
Rupia indonesiana	14445,70
Won sudcoreano	1595,39
Peso messicano	16,0105
Ringgit malese	5,0246
Dollaro neozelandese	1,9812
Peso filippino	67,824
Dollaro di Singapore	2,1183
Baht tailandese	50,405
Rand sudafricano	11,8211

Dollaro USA	1,5521
Yen	162,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,030
Corona danese	7,4591
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79150
Fiorino ungherese	241,06
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	3,3809
Nuovo leu romeno	3,6120

Corona svedese	9,3454
Corona slovacca	30,331
Franco svizzero	1,6182
Corona islandese	116,52
Corona norvegese	7,9425
Kuna croata	7,2468
Rublo russo	36,8485
Nuova lira turca	1,9030
Dollaro australiano	1,6243
Real brasiliano	2,5330
Dollaro canadese	1,5460
Yuan cinese	10,7607
Dollaro di Hong Kong	12,1129
Rupia indonesiana	14442,29
Won sudcoreano	1588,96
Peso messicano	16,0573
Ringgit malese	5,0001
Dollaro neozelandese	1,9796
Peso filippino	67,361
Dollaro di Singapore	2,1173
Baht tailandese	50,583
Rand sudafricano	11,9883

Dollaro USA	1,5593
Yen	163,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,840
Corona danese	7,4583
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79105
Fiorino ungherese	241,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7031
Zloty polacco	3,3650
Nuovo leu romeno	3,6200
Corona svedese	9,3408
Corona slovacca	30,360
Franco svizzero	1,6110
Corona islandese	118,79
Corona norvegese	7,9615
Kuna croata	7,2520
Rublo russo	36,9020
Nuova lira turca	1,9132
Dollaro australiano	1,6272
Real brasiliano	2,5267
Dollaro canadese	1,5620
Yuan cinese	10,7982
Dollaro di Hong Kong	12,1702
Rupia indonesiana	14517,08
Won sudcoreano	1587,29
Peso messicano	16,0686
Ringgit malese	5,0256
Dollaro neozelandese	1,9822
Peso filippino	68,212
Dollaro di Singapore	2,1202
Baht tailandese	50,841
Rand sudafricano	12,0315

Dollaro USA	1,5466
Yen	161,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,670
Corona danese	7,4586
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79020
Fiorino ungherese	242,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7006
Zloty polacco	3,3763
Nuovo leu romeno	3,6276
Corona svedese	9,3448
Corona slovacca	30,325
Franco svizzero	1,6037
Corona islandese	119,48
Corona norvegese	7,9755
Kuna croata	7,2497
Rublo russo	36,7500
Nuova lira turca	1,9200
Dollaro australiano	1,6100
Real brasiliano	2,5271
Dollaro canadese	1,5610
Yuan cinese	10,7319
Dollaro di Hong Kong	12,0754
Rupia indonesiana	14407,35
Won sudcoreano	1575,99
Peso messicano	15,9609
Ringgit malese	5,0179
Dollaro neozelandese	1,9740
Peso filippino	67,996
Dollaro di Singapore	2,1081
Baht tailandese	50,574
Rand sudafricano	12,0403

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 08A04035 a 08A04038

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 9/2008 adottata in data 16 febbraio 2008 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi - ENPAP.

Con decreto n. 24/IX/0008231/PSIC-L-30 del 27 maggio 2008 è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9/2008, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP), in data 16 febbraio 2008, concernente il regolamento delle forme di assistenza a favore degli iscritti.

08A04039

Comunicato concernente il provvedimento n. 73 del 25 marzo 2008 relativo al medicinale «Gabbrocol 200»

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 16 aprile 2008 a pagina 53, concernente il medicinale per uso veterinario GABBROCOL 200.

Laddove è scritto:

sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 10252020;

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 10252032;

leggasi:

sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 102520020;

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102520032.

08A03972

Comunicato concernente il decreto n. 6 del 13 febbraio 2008 relativo al medicinale «Cevac Transmune»

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 14 marzo 2008 a pagina 125, concernente il medicinale per uso veterinario CEVAC TRANSMUNE, laddove è scritto:

liofilizzato così come confezionato per la vendita: 24 mesi;

leggasi:

liofilizzato così come confezionato per la vendita: 12 mesi.

08A03973

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 7/2007 adottata in data 14 aprile 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi - ENPAP.

Con ministeriale n. 24/IX/0008142/PSIC-L-25 del 26 maggio 2008 è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7/2007, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (ENPAP), in data 14 aprile 2007, recante modifiche al sistema sanzionatorio per i casi di omessa iscrizione nei termini, ritardo nei pagamenti e di omessa, ritardata o infedele comunicazione dei dati reddituali di cui agli articoli 2, 10 e 11 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

08A03974

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Joniche Tarantine».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Federazione provinciale coltivatori diretti di Taranto, pervenuta il 4 gennaio 2005, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Joniche Tarantine»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a San Basilio Mottola (Taranto) il 29 novembre 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLINE JONICHE TARANTINE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

a) «Colline Joniche Tarantine» Bianco;

b) «Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»;

c) «Colline Joniche Taratine» «Verdeca»;

d) «Colline Joniche Tarantine» Rosato;

e) «Colline Joniche Tarantine» Rosso;

f) «Colline Joniche Taratine» Novello;

g) «Colline Joniche Tarantine» Rosso Superiore;

h) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo;

i) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore;

j) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»;

k) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso - Vino dolce naturale».

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Bianco, anche nella tipologia Spumante, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno il 50% del vitigno Chardonnay; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Verdeca deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85% del medesimo vitigno; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

I vini a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Rosato e Rosso, anche nei tipi Novello e Superiore, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, almeno il 50% del vitigno Cabernet Sauvignon; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Primitivo, anche nei tipi Superiore e Liquoroso secco e Liquoroso Vino dolce naturale, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85% del medesimo vitigno; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini Denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Laterza, Mottola, Crispiano e Martina Franca e parte dei territori amministrativi dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello, Massafra, Statte e Grottaglie, in provincia di Taranto, ed è così delimitata:

la delimitazione della zona inizia ad est con la strada provinciale Grottaglie-Villa Castelli, a quota 198, laddove ricade il confine tra il comune di Grottaglie, in provincia di Taranto ed il comune di Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Da qui si prosegue in direzione nord lungo il confine della provincia di Taranto fino a raggiungere quota 187, a circa 650 m a est della Masseria Mannara, laddove ricade l'intersezione tra il confine del comune di Martina Franca ed il confine della provincia di Taranto.

Da qui si prosegue in direzione nord lungo il confine della provincia di Taranto ed è proprio quest'ultimo che delimita la zona delle

Colline Joniche ad est, a nord e ad Ovest, includendo i confini est e nord del comune di Martina Franca, il confine nord del comune di Mottola, il confine nord del comune di Castellaneta, il confine nord ed ovest del comune di Laterza, e parte del confine ovest del comune di Ginosa.

Percorso dunque tutto il confine della provincia di Taranto da est ad ovest si giunge al confine ovest del comune di Ginosa che coincide con il confine tra le province di Taranto e Matera e, quindi, con il confine tra le Regioni Puglia e Basilicata.

Percorrendo in direzione Sud il suddetto confine, si giunge sino a quota 69 in località Castelluccio e da qui, risalendo verso nord lungo la Carrareccia che interseca il confine medesimo e lungo i confini Sud dei fogli di mappa 46, 47, 48 e 49 del comune di Ginosa (interamente inclusi), si giunge sino ad intersecare il foglio di mappa 66.

Proseguendo in direzione Sud, lungo i confini dei fogli di mappa 66, 68, 84, 87 e 102 del comune di Ginosa (interamente inclusi), si giunge ad intersecare la strada comunale di Leuci. A questo punto, percorrendo in direzione est il confine Sud del foglio 102, lungo la strada comunale di Leuci, si interseca la strada provinciale 154.

Da questo punto, si percorre, lungo la strada provinciale 154, in direzione nord il confine est del foglio 102 fino ad intersecare il confine Sud del foglio 103, in corrispondenza del Casone Bagone.

A questo punto si percorre in direzione est il confine Sud del foglio 103 (interamente incluso) fino ad intersecare la strada comunale Bandiera.

Da questo punto si percorre in direzione nord il confine est ed il confine nord del foglio 103 fino ad incrociare nuovamente la strada provinciale 154.

Da questo punto si percorrono in direzione nord i confini est dei fogli di mappa 87, 84, 66 e 49 fino a raggiungere il confine Sud-ovest del foglio 51, in località Castelluccio a quota 176.

A questo punto, seguendo detto confine di foglio si giunge prima a quota 161 e, oltrepassato il Tratturo Chiancone ci si porta sino a quota 138 all'inizio del tratto carreggiabile che porta fino a Contrada Perrone.

Da quota 138, si percorre in direzione nord, lungo il confine est del foglio di mappa 51 del comune di Ginosa, la Carrareccia che, passando per Contrada Longo a quota 232 e mantenendosi a Sud di questa giunge sino a quota 225 in Località Difesa Le Cesine lungo il confine Sud del foglio di mappa 36 e fino ad intersecare il vertice Sud-ovest del foglio di mappa 37 del comune di Ginosa (interamente inclusi) confluendo nella carreggiabile che collega Contrada Pezzulli con la strada comunale di Roccavetere.

Da questo punto, percorrendo in direzione Sud i confini ovest dei fogli di mappa 56, 55, 73 e 75 (interamente inclusi), si giunge al punto di intersezione tra la strada comunale di Giancipoli e la strada comunale di Roccavetere.

Da questo punto si percorre in direzione nord la strada comunale di Roccavetere, lungo i confini est dei fogli di mappa 75 e 73, fino ad incrociare la strada comunale Fiumicello II, confine Sud del foglio 56 ed intersezione con il foglio di mappa 57 (interamente incluso).

Da questo punto si percorre il confine Sud ed est dei fogli di mappa 57 e 38 (interamente incluso), fino al punto in cui si incrociano la strada comunale di Roccavetere con la strada provinciale Ginosa-Ginosa Marina, confine Sud-ovest del foglio di mappa 33 del comune di Ginosa, a quota 185.

A questo punto mantenendosi a Sud di questa, in direzione est, toccando rispettivamente quote 151 e 159, giunge sino a quota 158 in località San Felice poco oltre Cisterna di Ricciardi, lungo i confini Sud dei fogli di mappa 33 e 34 del comune di Ginosa (interamente inclusi).

Giunti a quota 158, si risale verso nord il confine del foglio 34 del comune di Ginosa escludendo il foglio di mappa 42 e giungendo sino al confine con il comune di Laterza.

Si prosegue dunque, seguendo detto confine in direzione est toccando rispettivamente quote 179, 202, 164 in località Lamione del Brigante e 151 in località La Guardiola sino a giungere alla Gravina di Laterza in corrispondenza del foglio di mappa 141 del comune di Laterza.

Si continua a percorrere detto confine in direzione est toccando, dapprima quota 118 e, quindi, quota 126 in località Masseria Panettiere, laddove il confine interseca la strada provinciale 181, quindi, quote 190 e 179 in località Parco del Marchese, quote 171, 184 e 219.

Da quota 219 si risale verso nord sempre lungo il confine ed in corrispondenza del limite est del foglio di mappa 135 del comune di Laterza sino a giungere a quota 294 nel limite più a nord del foglio 76 del comune di Castellaneta escluso dalla zona «Colline Joniche Tarantine».

Da questo punto si abbandona il confine tra i territori comunali di Castellaneta e Laterza e si prosegue verso Sud sino a giungere al margine nord della Gravina di Giaccia lungo il confine tra i fogli di mappa 66 76 (interamente escluso) e toccando quote 262 e 225 in prossimità della Gravina della Vernata.

Seguendo prima il confine Sud del foglio di mappa 66 del comune di Castellaneta e risalendo poi il confine est dello stesso foglio si giunge ad attraversare il foglio 67 (parzialmente incluso) di questo comune toccando quote 102 e 95 e di qui si comincia a risalire in direzione nord lungo la strada carrareccia che conduce sino a quota 121 e, successivamente a quota 114, dove la carrareccia interseca la strada carreggiabile che collega Masseria Marico con la strada provinciale 181.

A questo punto, oltrepassata la carreggiabile e proseguendo lungo la suddetta carrareccia, si prosegue sempre verso nord lungo il confine est del foglio di mappa 67 del comune di Castellaneta sino al punto di intersezione tra i limiti dei fogli 67, 62 e 63 (interamente inclusi).

Proseguendo quindi in direzione Sud lungo i limiti dei fogli di mappa 63 e 69 (interamente incluso) del comune di Castellaneta ci si porta sino a quota 95 sulla strada carreggiabile che si innesta sulla provinciale 181, ai limiti dei fogli di mappa 68 (interamente escluso) e 70 (parzialmente incluso) del comune di Castellaneta.

Percorrendo la carreggiabile in direzione est si tocca quota 89 e, quindi, quota 87 in corrispondenza della diramazione che porta a nord verso Masseria Varola e, attraversando i fogli di mappa 70 e 71 (parzialmente inclusi), si giunge all'innesto con la strada provinciale 181 a quota 85.

Proseguendo lungo la strada provinciale 181 in direzione nord-est si tocca quota 91 in Località Pagliarone al confine con il foglio di mappa 72 (interamente incluso).

Da quota 91, percorrendo sempre la strada provinciale n. 181 in direzione Sud-est, si giunge a quota 81 in corrispondenza dell'intersezione della suddetta strada provinciale 181 con la via Appia.

Da questo punto si risale in direzione nord-est mantenendo a Sud la suddetta strada provinciale in territorio del comune di Castellaneta delimitato dal foglio di mappa 73 (parzialmente incluso) e, intersecando la carreggiabile che porta a nord in località Cave di Tufo, si tocca quota 78, quindi quota 82 giungendo sino all'intersezione con la strada statale 7 Appia al km 620 e, poco oltre, all'intersezione con il confine tra i comuni di Palagianello e Castellaneta e si prosegue, quindi, in direzione est verso Masseria Santa Colomba a quota 90, con l'inclusione della medesima nella zona di produzione.

Da quota 90, si prosegue in località Parco di Stalla lungo la strada che, toccando quota 89, 88 e, ancora, 89, in corrispondenza dell'intersezione con la strada che porta verso nord alla Masseria Parco di Stalla, torna a quota 88 per giungere a quota 83 in corrispondenza dell'intersezione con la strada provinciale 38 Palagianello-Mottola e, risalendo verso Masseria Coppolapiatta, giunge all'intersezione dei confini dei comuni di Palagianello e Palagiano, dopo aver attraversato il foglio 7 (parzialmente incluso) del comune di Palagianello ed il foglio 8 (interamente incluso) dello stesso comune.

Da questo punto, seguendo il confine tra il comune di Palagiano (interamente escluso) e quello di Mottola (interamente incluso) si giunge, dopo l'intersezione con la linea ferroviaria Taranto - Bari, sino alla ss 7 Appia in territorio di Massafra.

Proseguendo lungo la ss 7 Appia in direzione Sud-est si giunge a quota 59 in località Masseria Palombaro con inclusione dell'intera area sottesa dai fogli di mappa 37 e 38 del comune di Massafra.

A quota 59 si lascia la ss 7 Appia poco oltre Masseria Palombaro e si imbocca, verso nord, la carreggiabile che, attraversando i fogli di mappa 38, 40 e 41 (parzialmente inclusi), giunge sino al centro abitato di Massafra in corrispondenza del foglio di mappa 115 (parzialmente incluso).

A questo punto, ripresa la ss 7 Appia, si prosegue in direzione Sud-est lungo i limiti a Sud dei fogli di mappa 58 e 64 (interamente inclusi), si prosegue attraversando il foglio di mappa 73 (parzialmente incluso) del comune di Massafra, si percorre quindi il limite Sud del foglio di mappa 75 del comune di Massafra prima a quota 38 e poi a quota 36.

Lasciata la ss 7 Appia si imbocca verso nord la carreggiabile che porta verso la Cava di Tufo, lungo il limite sud del foglio 80 (interamente incluso) di Massafra si giunge al confine tra il territorio comunale di Massafra e quello di Statte così come delimitato dalla legge regionale 20 ottobre 1993, n. 22, che ha modificato il primo comma - dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1993, n. 6.

Si prosegue dunque lungo la stessa strada, passando e mantenendosi a sud di queste, prima Masseria Gravina ricadente nel foglio di mappa 94 (interamente incluso) Taranto-Statte e, successivamente, Masseria San Giovanni, ricadente nel foglio di mappa 114 (interamente incluso) sempre di Taranto-Statte.

Si giunge, dunque, a lambire il limite a nord della discarica comunale, situata a nord della ss 7 Appia, e si giunge sino all'alveo principale della Gravina di Leucaspide, ricadente nel foglio di mappa n. 115, limite della zona di produzione in territorio di Taranto-Statte.

Si risale l'alveo della predetta Gravina toccando quote 62 prima e 83 poi sino a giungere al limite Sud del foglio di mappa 95 (interamente incluso).

Seguendo detto limite verso est ci si dirige in direzione Masseria Galeotta (inclusa) sino a giungere alla strada che congiunge il quartiere Tamburi del comune di Taranto con il centro abitato di Statte.

Percorrendo detta strada in direzione Sud verso Taranto, lungo il limite ovest del foglio di mappa 117 (interamente incluso) di Taranto-Statte per circa 1,1 chilometri, si giunge sino a quota 65.

Da questo punto si prosegue in direzione est lungo il limite Sud del foglio 117 verso Ovile Felicia a quota 75 e, seguendo la strada che interseca la ferrovia Sud-est, a quota 70, si prosegue in direzione est lungo il limite Sud del foglio di mappa 122 (interamente incluso) del comune di Taranto, ricadente nel territorio comunale di Statte, sino a giungere alla strada campestre che, percorsa in direzione Sud, lungo i limiti ovest dei fogli di mappa 139 e 141 (interamente inclusi) di Taranto-Statte, porta a quota 38 e, sempre in direzione Sud, ci si porta nella strada che risale lungo il limite Sud del foglio 141, innestandosi nella strada statale 172 dei Trulli.

Risalendo verso nord per un tratto di quest'ultima strada, sempre lungo il limite Sud del foglio 141 in direzione Masseria Santa Teresa (esclusa) e passando a nord di questa, si giunge sino alla strada campestre che, percorsa in direzione nord, porta prima a quota 33 e successivamente a quota 45 in corrispondenza di Casa Bianca.

Proseguendo sempre verso nord lungo il limite est del foglio di mappa 142 (interamente incluso) di Taranto-Statte si confluisce nella strada campestre che tocca quota 70 e quota 75 all'altezza della Gravina di Mazzarracchio.

Proseguendo per circa 350 metri circa. Oltre quota 75, in direzione nord, si segue verso Sud Sud-est i limiti Sud dei fogli di mappa 125, 126, 128 e 129 (interamente inclusi) di Taranto-Statte sino a giungere, a quota 82, all'innesto con la ss 172 dei Trulli che, percorsa in direzione nord per Martina Franca, arriva ad intersecare il confine del comune di Statte, per portarsi in territorio comunale di Crispiano.

In corrispondenza di tale intersezione si segue il confine Sud del comune di Crispiano in direzione est sino al punto in cui questo interseca i confini dei comuni di Montemesola e Grottaglie.

Di qui, si prosegue lungo il confine del comune di Grottaglie sino al punto in cui questo interseca la strada provinciale 74, a quota 78,8.

Da questo punto si procede in direzione dell'abitato di Grottaglie percorrendo per chilometri 4,5 la strada provinciale 74 sino a raggiungere Piazza IV Novembre del centro urbano di Grottaglie. Da questo punto, la delimitazione procede in direzione nord percorrendo per chilometri 0,12 la Piazza IV Novembre sino al raggiungimento della via XXV Luglio.

Da questo punto si prosegue in direzione nord percorrendo l'intera via XXV Luglio e un tratto della strada provinciale 71 Grottaglie-Martina Franca per chilometri 0,91. Il percorso continua dal punto precedentemente indicato in direzione nord-est percorrendo per chilometri 0,72 un tratto della strada interpoderale ivi tracciata, sino al raggiungimento della strada provinciale 72 Grottaglie-Martina Franca.

Da qui si procede sempre in direzione nord-est percorrendo per chilometri 0,6 l'intera via Capri sino all'inizio di Viale Lavoiser.

Da questo punto si procede nella stessa direzione nord-est risalendo il tratto di Viale Lavoiser per chilometri 0,25 sino all'intersezione con Viale della Costituzione. Il percorso prosegue in direzione Sud-est percorrendo per chilometri 0,63 Viale della Costituzione sino al raggiungimento della strada provinciale 73 Grottaglie-Villa Castelli e, da qui, risale in direzione nord per chilometri 1,53 della strada provinciale 73, fino al raggiungimento di quota 198, laddove ricade il confine tra il comune di Grottaglie, in Provincia di Taranto, ed il comune di Villa Castelli, in provincia di Brindisi.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, semplice o doppia o ad alberello.

Per i vigneti impiantati prima dell'approvazione del presente disciplinare, allevati con forma a pergola, è consentita l'iscrizione all'albo dei vigneti per un periodo massimo di dieci anni. Trascorso tale periodo i vigneti non allevati a spalliera o alberello saranno automaticamente cancellati dall'albo.

È fatto obbligo, per tutti i vigneti impiantati dopo l'approvazione del presente disciplinare di produzione, di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3500.

È vietata ogni pratica di forzatura. L'irrigazione è consentita solo ed esclusivamente come pratica di soccorso.

È consentito l'uso di mezzi di protezione antigrandine.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

	Prod. max uva /ha tonn	Titolo alc.vol. nat. min.
«Colline Joniche Tarantine» Bianco	12	11,50
«Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»	12	10,00
«Colline Joniche Tarantine» Verdeca	11	10,50
«Colline Joniche Tarantine» Rosato	12	12,00
«Colline Joniche Tarantine» Rosso e Novello	12	12,00
«Colline Joniche Tarantine» Rosso Superiore	11	12,50
«Colline Joniche Tarantine» Primitivo	11	12,50
«Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore	10	13,00
Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco» e «Liquoroso Vino dolce naturale»	10	12,00

I vini a Denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Rosso Superiore e Primitivo Superiore, la cui produzione massima per ettaro in coltura specializzata non abbia superato rispettivamente le 10 e le 9 tonnellate, che abbiano subito un periodo di invecchiamento non inferiore a 30 mesi, di cui almeno 12 in botti di legno, a decorrere dal 1º gennaio successivo alla vendemmia e immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo rispettivamente del 13 e del 13.50% vol., possono riportare in etichetta la menzione «Riserva Superiore».

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Puglia, annualmente, sentite le organizzazioni professionali agricole e di categoria, prima della vendemmia, può modificare i limiti di cui sopra con la procedura prevista dall'art. 10 della legge n. 164/1992.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine», ivi compresi l'imbottigliamento, la elaborazione dei tipi Spumante, Novello, Liquoroso secco e Liquoroso Vino dolce naturale, nonché l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate

all'interno dei territori amministrativi dei comuni anche solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve delimitata al precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutti vini, ad esclusione per il vino «Colline Joniche Tarantine» Rosato per il quale la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60% .

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» ma può essere classificata con una indicazione geografica tipica di quelle utilizzabili per il territorio di cui trattasi.

Oltre la resa del 75% decade il diritto alla Denominazione di origine controllata per tutto il prodotto, fermo restando la possibilità di utilizzare una indicazione geografica tipica prevista per il territorio.

Art. 6.

I vini a Denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine», all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colline Joniche Tarantine» Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore: fresco, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Verdeca:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

odore: armonico, più o meno fruttato, caratteristico;

sapore: equilibrato, tipico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: fruttato, delicato, gradevole;

sapore: fresco, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Rosso:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Novello:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al violaceo;

odore: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, rotondo, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Rosso «Superiore»:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Primitivo:

colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo caratteristico;

sapore: vinoso, gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato con l'invecchiamento, talvolta leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore:

colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, con profumo caratteristico;

sapore: vinoso, gradevole, pieno, di corpo, armonico, tendente al vellutato con l'invecchiamento, talvolta leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l:

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»:

Colore: granato più o meno intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol, di cui effettivi almeno 16,00% vol. e un massimo di zuccheri residui di 35 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso Vino liquoroso dolce naturale»:

colore: granato più o meno intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, armonico, pieno, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol, di cui effettivi almeno 15,00% vol e un minimo di zuccheri residui di 50 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona di produzione, delimitata nel precedente art. 3, dalle quali realmente provengono le uve, è consentita soltanto in conformità della normativa vigente.

Può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e sia nei documenti di accompagnamento durante il trasporto.

Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a Denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine», per l'immissione al consumo, devono essere confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

08A03995

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini di Gambellara, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara»;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi in data 28 febbraio 2008 presso la sala consiliare del comune di Gambellara, con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;

Ha espresso nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione così come specificato nel testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GAMBELLARA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Gambellara» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione:

«Gambellara»;

«Gambellara» Classico;

«Gambellara» Classico Vin Santo.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal vitigno Garganega per almeno l'80% e per il rimanente da uve dei vitigni Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

(Omissis).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Gambellara» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Per i vigneti allevati a pergola veronese a tetto piano è fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l'apertura della vegetazione nell'interfilare e una carica massima di 60.000 gemme ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Gambellara» non deve essere superiore alle 14 tonnellate per ettaro di vigneto in cultura specializzata e di tonnellate 12,50 per il «Gambellara» Classico, e «Gambellara» Classico Vin Santo.

Il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione del «Gambellara» Classico Vin Santo, dopo aver operato la tradizionale cernita, non deve essere superiore a tonn 6,50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo di cui al quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico, se ne hanno le caratteristiche, per la produzione di «Gambellara» e «Gambellara» Classico.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta della vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal quarto comma del presente articolo saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Gambellara» un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 9,5% vol e per il «Gambellara» Classico del 10,5% vol.

Le uve destinate alla vinificazione del «Gambellara» Classico Vin Santo, dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo 16,00% vol.

Art. 5.

Le operazioni di appassimento e di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, lettera A.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che l'operazione di vinificazione sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata nonché nei comuni limitrofi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Gambellara» Classico Vin Santo devono essere preliminarmente sottoposte ad un periodo di appassimento.

L'appassimento può essere eventualmente condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione non deve superare il 70% per i tipi «Gambellara» e «Gambellara» Classico. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in carico come da tavola o igt.

Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione per la produzione del «Gambellara» Classico Vin Santo non deve superare il 40%.

L'uso della menzione «classico» per i vini Gambellara e Gambellara Vin Santo è riservata al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona indicata all'art. 3, lettera B, vinificate nella stessa e, comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, nell'ambito della zona di vinificazione di cui comma 1 del presente articolo.

Il vino a denominazine di origine «Gambellara» Classico Vin Santo non potrà essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di due anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Gambellara»:

colore: da paglierino a dorato chiaro;

odore: leggermente vinoso, con profumo accentuato, caratteristico;

sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo, di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale percezione di legno.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol, 11,5% vol per il «Gambellara» classico:

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Gambellara» Classico Vin Santo:

colore: giallo ambrato più o meno carico;

odore: profumo intenso, caratteristico di passito, eventuali sfumature di vaniglia;

sapore: dolce, armonico, vellutato di passito, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» Classico e «Gambellara» Classico Vin Santo è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le menzioni «Classico» e «Vin Santo» devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Gambellara», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

I vini delle tipologie «Gambellara» e «Gambellara» classico devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di capacità massima di litri 5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.

Tuttavia per i vini della sola tipologia «Gambellara» è consentita l'immissione al consumo in contenitori di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo a vite.

Il vino a doc «Gambellara» Classico Vin Santo deve essere immesso al consumo in contenitori di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.

Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di tutela può essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 3, 6, 9, 12 e 18.

08A03975

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e alla proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini di Gambellara, intesa richiedere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e del relativo disciplinare di produzione;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi in data 28 febbraio 2008 presso la sala consiliare del comune di Gambellara, con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;

Ha espresso nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione così come specificato nel testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «RECIOTO DI GAMBELLARA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare:

«Recioto di Gambellara» classico;

«Recioto di Gambellara» spumante.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega.

I vigneti già iscritti al relativo albo alla data dell'approvazione del presente disciplinare sono idonei alla produzione dei vini Gambellara.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» è così delimitata: partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per Cà Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le località di Cà Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le località Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello che raggiunge. Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di Montebello, passando le località Castelleto e Mira, giungendo al bivio per Selva. Prosegue verso nord lungo la strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in località Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge in località Cà Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Cà Canton giungendo al bivio di Cà Maraschin. Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason e quindi procede per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara fino a quota 48 alle porte del comune di Gambellara. Da qui segue in direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per Terrossa quota 49. Indi si prosegue verso ovest sulla strada provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona fino a Val Busarello da dove si è partiti per la delimitazione della zona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Recioto di Gambellara» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, oppure a pergola trentina semplice o doppia od a pergoletta veronese mono o bilaterale aperta con fili trasversali di testata, con esclusione delle pergole con tetti orizzontali e continui.

Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese è fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 40.000 gemme ettaro. È fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata «Gambellara» Classico, pari a 12,5 tonn., il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara», dopo aver operato la tradizionale cernita, non deve essere superiore a 6,25 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

I rimanenti quantitativi di uve, fino alla resa massima ad ettaro di 12.5 tonn/ha, possono essere destinate alla produzione del vino denominazione di origine controllata «Gambellara» Classico, se ne hanno le caratteristiche.

Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate all'appassimento devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol.

Le uve destinate alla vinificazione del «Recioto di Gambellara», dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14,00% vol.

Art. 5.

Le operazioni di appassimento e vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3 lettera A del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Gambellara».

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che l'operazione di appassimento e vinificazione sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata nonché nei comuni limitrofi.

L'appassimento delle uve può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Classico non deve essere superiore al 40%; la resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Spumante, non deve essere superiore al 50% comprensivi dei prodotti utilizzati per l'elaborazione dello spumante.

Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Spumante devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

Art. 6.

I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Recioto di Gambellara» Classico:

colore: da paglierino a giallo dorato più o meno intenso con eventuali sfumature ambrate;

odore: intenso, profumo di frutta matura con eventuali sfumature di vaniglia;

sapore: caratteristico, armonico, tipico, amabile o dolce, con leggero retrogusto amarognolo, anche vivace come da tradizione, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui almeno 11,30% in alcool effettivo;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

«Recioto di Gambellara» Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: da paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

odore: intenso, profumo di fruttato;

sapore: caratteristico, vellutato, armonico, fruttato, tipico, con eventuali sfumature di vaniglia,;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol di cui almeno 11,00% in alcool effettivo;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto minimo non riduttore dei vini di cui al presente disciplinare.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Classico è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve; esso non può essere immesso al consumo prima del 1º settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Classico deve essere confezionato in bottiglie di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo, raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.

Inoltre, a richiesta delle ditte interessate può essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 3, 6, 9, 12 e 18.

08A03976

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Campania su istanza delle organizzazioni di categoria, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento»;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi presso la sede della Camera di commercio di Napoli, il giorno 9 maggio 2008 con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;

Ha espresso nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Campania, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione così come specificato nel testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC CILENTO

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cilento» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

«Cilento» rosso;

«Cilento» rosato;

«Cilento» bianco;

«Cilento» Aglianico anche con la menzione «riserva»;

«Cilento» Fiano.

Art. 2.

Il vino «Cilento» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:

Aglianico: 60-75%;

Piedirosso e/o Primitivo: 15-20%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno presenti fino a un massimo del 25%.

Il vino «Cilento» rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:

Sangiovese: 70-80%;

Aglianico: 10-15%;

Primitivo e/o Piedirosso: 10-15%;

possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 10%.

Il vino «Cilento» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:

Fiano: 60-65%;

Trebbiano toscano: 20-30%;

Greco bianco e/o Malvasia bianca: 10-15%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 10%.

Il vino «Cilento» Aglianico deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aglianico per almeno l'85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 15%.

Il vino «Cilento» Fiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dai vigneti costituiti dal vitigno Fiano per almeno l'85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende in tutto o in parte i seguenti comuni in provincia di Salerno:

Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Ornignano, Orna, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloniosa, Rofrano, Rutino, Salento, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Tonaca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mar Tirreno (foglio 198 III SO.) la linea di delimitazione segue lo stesso fino a Varco Cilentano posto a quota 25. Qui imbocca la strada che congiunge tale località con la strada statale n. 166 e la percorre per tutta la sua lunghezza, passando prima per Casa Rossa e poi per Casa Chiorbo (35 metri s.l.rn.). Raggiunge, quindi, la strada statale numero 166 in prossimità del km 2,6 a quota 35 e la segue fino al km 3 circa in direzione Roccadaspide. Qui l'abbandona per proseguire la provinciale per Capaccio che percorre fino all'incrocio di questa con il confine che separa i comuni di Capaccio e Trentinara, confine che risale fino al vertice nord. Il limite della zona di produzione coincide, poi, con il confine nord dei comuni di Trentinara, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Campora, Novi Veglia, Rofrano, Torre Orsaia, Morigerati, Tortorella e li ingloba per intero. Segue, poi, dirigendo si verso il mare, il confine regionale. A sud l'area è delimitata dal mar Tirreno fino alla Torre del Telegrafo sita in comune di Ascea. Da questo punto la linea di delimitazione segue la curva di livello 25 fino a raggiungere l'imbocco della galleria ferroviaria lato Salerno. Segue, poi, la linea ferroviaria fino alla galleria sotto cui passa la strada statale n. 447 tra il km 60 e il km 59, dove imbocca la strada statale su indicata in direzione Salerno seguendola fino alla località Bosco a quota 3, presso il km 59. Qui lascia la statale stessa per seguire la strada comunale Bosco-Scifro-Stampella fino all'incrocio con la provinciale che collega la strada statale n. 447, con Ceraso in località Stampella. Segue la stessa fino al confine del comune di Ceraso presso la località Vigna della Corte. Risale, poi, il confine tra i comuni di Ceraso e Ascea fino alla confluenza di questo con il confine di Castelnuovo Cilento che percorre fino alla linea ferroviaria. Risale questa fino alla località Vallo Scalo dove l'abbandona per risalire per breve tratto il confine tra i comuni di Castelnuovo Cilento e Casalvelino. Segue poi il confine tra i comuni di Salento e Casalvelino e i comuni di Omignano e Casalvelino. Percorre questo fino all'incrocio con la provinciale pedemontana che la segue escludendo le località Verduzzo, Conca d'Oro, Isca Lunga. Nei pressi dell'inclusa località Torricelli la lascia per percorrere interamente nell'ordine la strada comunale «Santa Maria ad Nives» e «Rungi» fino all'imbocco di quest'ultima con la provinciale che segue in direzione Casalvelino Marina. Imbocca, successivamente, presso il km 53 la strada statale n. 267 e la segue fino al bivio per la Marina di Casalvelino che percorre fino al demanio. Da qui segue la costa fino al punto di partenza alla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mare Tirreno.

Art. 4.

Le condizioni ambientali della coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento» rosso, rosato, bianco, Aglianico e Fiano devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche tradizionali di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione, di natura preferibilmente silicio-calcarei ubicati a un'altitudine non superiore a 450 metri s.l.m., a eccezione del comune di Moio della Civitella per il quale il limite è posto a metri 550. Sono esclusi gli arenili, le spiagge e le pianure di fondovalle. I sesti di impianto le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve da mosto e del vino. Sono vietate le forme di allevamento espanse su tetto orizzontale ed è vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima per ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento» sono i seguenti:

Tipologia	Produzione max uva/ha T	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
«Cilento» rosso	10	11,00
«Cilento» rosato	10	10,50
«Cilento» bianco	10	10,50
«Cilento» Aglianico (anche riserva)	10	11,50
«Cilento» Fiano	10	11,50

La resa massima delle uve per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata a detto limite attraverso un'accurata cernita delle uve.

La produzione, comunque, non deve superare del 20% il limite massimo.

La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate sull'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone delimitate.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, e secondo le moderne tecniche enologiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Cilento» rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo delle uve pigiate dopo una limitata macerazione.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cilento» Aglianico deve essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di almeno 12 mesi con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino «Cilento» Aglianico sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a trentasei mesi, di cui almeno dodici in botte, a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia, può portare sull'etichetta la qualificazione «riserva».

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Cilento» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Cilento» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: delicato, asciutto;

acidità totale minima: 5 gr/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto non riduttore minimo: 19 gr/l.

«Cilento» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 17 gr/l.

«Cilento» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato caratteristico;

sapore: fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.

«Cilento» Aglianico:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, corposo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.

«Cilento» Aglianico riserva.

colore: rosso rubino;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, corposo, sapido, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.

«Cilento» Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino «Cilento» Aglianico deve figurare l'annata di produzione delle uve.

08A03977

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Campania su istanza delle organizzazioni di categoria, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi presso la sede della Camera di commercio di Napoli, il giorno 9 maggio 2008 con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;

Ha espresso nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Campania, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione così come specificato nel testo di seguito annesso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE DEL VOLTURNO»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», accompagnata o meno dalle specificazioni previste al presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli.

L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Asprinio, Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Pallagrello bianco, Pallagrello nero, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso è riservata ai vini ottenute da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli fino a un massimo del 15%.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Cancello ed Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S. Tammaro, S. Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco, Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in provincia di Caserta e l'intero territorio amministrativo dei comuni di Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

Le produzioni massime per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» devono essere i seguenti:

Terre del Volturno	*titolo alcolometrico volumico naturale minimo % Vol*	*produzione massima di uva per ettaro* (già comprensivi dell'aumento del 20% di cui al Dm 2 agosto 1996)
BIANCO	*9,5*	*17*
ROSSO	*10*	*17*
ROSATO	*10*	*17*
AGLIANICO	*10*	*16*
ASPRINIO	*9,5*	*16*
ASPRINIO FRIZZANTE	*9*	*16*
CODA DI VOLPE	*9,5*	*16*
FALANGHINA	*9,5*	*16*
FIANO	*9,5*	*16*
GRECO	*9,5*	*16*
PIEDIROSSO	*10*	*16*
PRIMITIVO	*10*	*16*
SCIASCINOSO	*10*	*16*
CASAVECCHIA	*10,5*	*12*
PALLAGRELLO BIANCO	*10,5*	*13*
PALLAGRELLO NERO	*10,5*	*12*

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori relativi al titolo alcolometrico volumico naturale minimo possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia rosato per la quale non deve essere superiore al 75% e della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50% sull'uva fresca.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

TIPOLOGIA	titoli alcolometrici volumici totali minimi %Vol
"Terre del Volturno" bianco	10
"Terre del Volturno" bianco frizzante	10
"Terre del Volturno" bianco amabile	10
"Terre del Volturno" bianco passito	14
"Terre del Volturno" rosato	10,5
"Terre del Volturno" rosato frizzante	10,5
"Terre del Volturno" rosato amabile	10,5
"Terre del Volturno" rosso	10,5
"Terre del Volturno" rosso novello	11
"Terre del Volturno" rosso frizzante	10,5
"Terre del Volturno" rosso amabile	10,5
"Terre del Volturno" rosso passito	14
"Terre del Volturno" Aglianico	10,5
"Terre del Volturno" Asprinio	10
"Terre del Volturno" Asprinio Frizzante	10
"Terre del Volturno" Coda di Volpe	10
"Terre del Volturno" Falanghina	10
"Terre del Volturno" Fiano	10
"Terre del Volturno" Greco	10
"Terre del Volturno" Piedirosso	10,5
"Terre del Volturno" Primitivo	10,5
"Terre del Volturno" Sciascinoso	10,5
"Terre del Volturno" Casavecchia	11,5
"Terre del Volturno" Pallagrello Bianco	12
"Terre del Volturno" Pallagrello Nero	11,5

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti nell'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

08A03978

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Lariane» ed approvazione della relativa proposta di disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda formulata dalle organizzazioni di categoria - Confederazione italiana agricoltori di Como, Lecco e Sondrio, Federazione interprovinciale coltivatori diretti di Como e Lecco, Unione interprovinciale agricoltori di Como e Lecco - trasmessa per il tramite della Provincia di Lecco;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Lecco il giorno 6 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia;

Ha espresso, nella riunione del giorno 14 maggio 2008, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI

«TERRE LARIANE»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. La indicazione geografica tipica «Terre Lariane» è riservata ai seguenti vini:

«Terre Lariane» Bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;

«Terre Lariane» Rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

«Terre Lariane» rosato, anche nelle tipologie frizzante e novello;

«Terre Lariane» Verdese bianco;

«Terre Lariane» Chardonnay;

«Terre Lariane» Pinot bianco;

«Terre Lariane» Riesling;

«Terre Lariane» Sauvignon;

«Terre Lariane» Trebbiano (da Trebbiano toscano);

«Terre Lariane» Barbera;

«Terre Lariane» Cabernet sauvignon;

«Terre Lariane» Merlot;

«Terre Lariane» Marzemino;

«Terre Lariane» Croatina;

«Terre Lariane» Sangiovese:

«Terre Lariane» Schiava.

Art. 2.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre Lariane» Bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre Lariane» Rosso e Rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.

La indicazione geografica tipica «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano Toscano), è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

La indicazione geografica tipica «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Terre Lariane» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni di collina e di montagna della provincia di Como:

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carimate, Carlazzo, Carugo, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cermenate, Cernobbio, Civenna, Colonno, Como, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cucciago, Dizzasco, Domaso, Dongo, Drezzo, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Figino Serenza, Fino Mornasco, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed uniti, Gravedona, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Lipomo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Paré, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Pontelambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Sala Comacina, San Fermo della Battaglia, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Uggiate-Trevano, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio;

e dei seguenti comuni di collina e di montagna della provincia di Lecco: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolzio-

corte, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Costamasnaga, Cremella, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Perledo, Pescate, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Torre De' Busi, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane», per tutte le tipologie, a tonnellate 12 per ettaro.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol per «Terre Lariane» Bianco comprese le tipologie Frizzante e Passito;

10,50% vol per «Terre Lariane» Rosso comprese le tipologie Frizzante, Passito, Novello;

10,00% vol per «Terre Lariane» Rosato comprese le tipologie Frizzante e Novello;

10,00% vol per «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano toscano);

10,50% vol per «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino e al 50% per le tipologie passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Terre Lariane» Bianco compresa la tipologia Frizzante 10,50% vol.

«Terre Lariane» Rosso compresa la tipologia Frizzante 11,00% vol.

«Terre Lariane» Rosato compresa la tipologia Frizzante 10,50% vol.

«Terre Lariane» Rosso Novello 11,00% vol.

«Terre Lariane» Rosato Novello 11,00% vol.

«Terre Lariane» Passito Bianco e «Terre Lariane» Passito Rosso 15,00% vol di cui almeno 12,00% effettivo; acidità volatile massima: 1,5 g/l.

«Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano Toscano) 10,50% vol.;

«Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava 11,00% vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Terre Lariane» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

08A03979

Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - INRAN.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, è stato approvato, il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, adottato ai sensi dell'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - INRAN.

Per la consultazione del testo integrale del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari si rinvia al sito internet: www.inran.it

08A04042

Comunicato di variazione della denominazione e indirizzo e-mail della Divisione QPAVIII - Settore fitosanitario e dei fertilizzanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali indicata nella circolare del 25 febbraio 2008, n. 4786 «Circolare esplicativa sull'applicazione del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217».

Si comunica che, in conseguenza della riorganizzazione dello scrivente Ministero, la denominazione e l'indirizzo e-mail della Divisione QPAVIII - Settore fitosanitario e dei fertilizzanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali indicata nella Circolare del 25 febbraio 2008, n. 4786 «Circolare esplicativa sull'applicazione del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217», è variata come segue:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi - Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione.

Indirizzo e-mail: sviris11@politicheagricole.gov.it

08A03997

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/171 del 16 aprile 2008 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Mirtazapina Winthrop"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 13 maggio 2008).

Nell'estratto del provvedimento indicato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 26, seconda colonna, nel terzultimo periodo, dove è scritto: «Modifica apportata: ampliamento della "shelf life" delle specifiche dei limiti di *purezza*», leggasi: «Modifica apportata: ampliamento della "shelf life" delle specifiche dei limiti di *durezza*».

08A03965

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2520 del 30 ottobre 2006 dell'Agenzia italiana del farmaco, relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Arimidex». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 25 novembre 2006).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alle pagina 28, prima colonna, dove è scritto: «Modifica apportata:

aggiunta nuova indicazione: "Trattamento *coadiuvante* degli stadi precoci del carcinoma della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa, dopo 2 o 3 anni di terapia *cadiuvante* con tamoxifene"», leggasi: «Modifica apportata:

aggiunta nuova indicazione: "Trattamento *adiuvante* degli stadi precoci del carcinoma della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa, dopo 2 o 3 anni di terapia *adiuvante* con tamoxifene"».

08A03966

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-134) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- — presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.